

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/93 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93<sup>(6)</sup>, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1813/93<sup>(8)</sup>;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 1761/93<sup>(10)</sup>, stabilisce le date entro le quali deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco detiene un quantitativo di burro entrato all'ammasso durante il periodo aprile-luglio 1991 e fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca; che si è constatato, per tale quantitativo, il rischio di un notevole deterioramento della qualità nel caso di un ammasso prolungato; che è pertanto necessario mettere in vendita tale quantitativo in via prioritaria e derogare a tale fine alle date di entrata all'ammasso previste dal regolamento (CEE) n. 1609/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle date succitate, il burro tedesco classificato "Export-Qualität" dev'essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° agosto 1991. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 63.